



DECRETO-LEGGE 22 ottobre 2016, n. 193
“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili”
convertito in legge il 24 novembre 2016 e in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale

Nota di lettura delle norme di interesse dei Comuni

Sommario

PREMESSA.....	3
Art. 1 - Soppressione Equitalia.....	3
Art. 2 - Disposizioni in materia di riscossione locale.....	4
Art. 4 - Disposizioni recanti misure per il recupero dell'evasione	6
Art. 6 - Definizione agevolata.....	14
Art. 12 – Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza.	24

PREMESSA

Il decreto legge d.l. 22 ottobre 2016 n. 193 recante “*Disposizioni urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di esigenze indifferibili*” è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 ottobre u.s. insieme alla legge di bilancio. Il d.l. fa parte infatti della manovra di bilancio 2017. Il ddl di conversione è stato approvato definitivamente dal Senato il 24 novembre 2016.

Si riporta di seguito un breve commento degli articoli di maggiore interesse per i Comuni.

Articolo 1 **Soppressione Equitalia**

*L'articolo dispone lo scioglimento di tutte le società del Gruppo Equitalia a decorrere dal 1° luglio 2017, con estinzione delle stesse senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione. Dal 1° luglio 2017 l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale, è riattribuito all'Agenzia delle entrate ed è svolto da un ente pubblico economico denominato “**Agenzia delle entrate-Riscossione**” (AdER) sottoposto all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. Con una modifica operata nel corso dell'esame parlamentare, si precisa che il nuovo ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali dei comuni e delle province e delle società da essi partecipate.*

L'AdER subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, delle società del Gruppo Equitalia e assume la qualifica di agente della riscossione con i poteri e secondo le disposizioni di cui al DPR n. 602 del 1973, n. 602.

Entro il 1° luglio 2017:

- a) l'agenzia delle Entrate acquista, al valore nominale, le azioni di Equitalia S.p.A., detenute dall'INPS;*
- b) le azioni di Equitalia Giustizia S.p.A., detenute da Equitalia S.p.A., sono cedute a titolo gratuito al MEF. Equitalia Giustizia continua a svolgere le funzioni assegnate diverse dalla riscossione;*
- c) gli organi societari delle società del Gruppo Equitalia deliberano i bilanci finali di chiusura corredati dalle relazioni di legge.*

Il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'agenzia delle entrate, presidente del nuovo ente, stipulano annualmente un atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per individuare:

- i servizi dovuti e le risorse disponibili;*
- le strategie per la riscossione dei crediti tributari, con particolare riferimento alla definizione delle priorità, mediante un approccio orientato al risultato piuttosto che al processo;*

- gli obiettivi quantitativi da raggiungere in termini di economicità della gestione, soddisfazione dei contribuenti per i servizi prestati, e ammontare delle entrate erariali riscosse, anche mediante azioni di prevenzione e contrasto dell'evasione ed elusione fiscale;
- gli indicatori e le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi;
- le modalità di vigilanza sull'operato dell'ente da parte dell'agenzia, anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti;
- la gestione operativa con modalità organizzative flessibili, che tengano conto della necessità di specializzazioni tecnico-professionali, mediante raggruppamenti per tipologia di contribuenti, ovvero sulla base di altri criteri oggettivi preventivamente definiti, e finalizzati ad ottimizzare il risultato economico della medesima riscossione, nonché modalità di comunicazione preventiva volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, in attuazione dello Statuto dei diritti dei contribuenti (legge n. 212 del 2000);
- la tipologia di comunicazioni e informazioni preventive volte ad evitare aggravii moratori per i contribuenti, ed a migliorarne il rapporto con l'amministrazione fiscale, anche mediante l'istituzione di uno sportello unico telematico per l'assistenza e l'erogazione di servizi, secondo criteri di trasparenza che consentano al contribuente anche di individuare con certezza il debito originari

Le prerogative ed i riferimenti contenuti in norme vigenti agli ex concessionari del servizio nazionale della riscossione e agli agenti della riscossione di cui alla norma di riforma del 2005 (art. 3 del dl n. 203), si intendono riferiti, in quanto compatibili, alla nuova agenzia preposta alla riscossione.

Salvo per quanto disposto dall'articolo 2 (facoltà dei Comuni di avvalersi del nuovo soggetto), la revisione della natura e delle attribuzioni del soggetto nazionale preposto alla riscossione, recata dall'articolo 1, non incide sulla riscossione delle entrate comunali, né vi fa espresso riferimento.

Articolo 2

Disposizioni in materia di riscossione locale

(proroga periodo transitorio della riforma della riscossione e servizi ai Comuni in materia di riscossione)

1. All'articolo 10, comma 2-ter del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti:
30 giugno 2017.

*Il primo comma dispone **un'ulteriore proroga del "periodo transitorio" della riforma della riscossione** (avviata nel 2005 con il dl n. 203) La proroga consente agli enti locali di continuare ad affidare a precedenti partner privati o a Equitalia la riscossione coattiva delle proprie entrate. Viene a tal fine modificato l'art. 10, co. 2-ter del dl n. 35 del 2013, che letteralmente prevede che allo spirare del termine (ora posto al 30 giugno 2017), Equitalia cesserà "inderogabilmente" di riscuotere le entrate comunali. Questa*

2. **A decorrere dal 1° luglio 2017**, gli enti locali possono **deliberare di affidare** al soggetto preposto alla riscossione nazionale **le attività di accertamento, liquidazione e riscossione**, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate.

assoluta esclusione è in realtà già superata da norme successivamente intervenute in base alle quali Equitalia continua a lavorare sulla gestione delle quote già iscritte a ruolo dai Comuni, scongiurandosi così il pericolo di una generalizzata ripresa in carico da parte degli enti locali impositori (legge di stabilità 2015, commi 682 e ss.).

*Il comma 2 definisce poi una **disciplina ordinaria in base alla quale gli enti locali possono decidere di affidare al nuovo soggetto nazionale che succederà ad Equitalia le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da essi partecipate**. La norma di conversione amplia la gamma di attività che possono essere affidate al nuovo soggetto, includendovi oltre alla riscossione (esplicitamente riferita anche alla fase “spontanea”) anche le attività di controllo (l’accertamento e la liquidazione). Il termine per l’affidamento viene indicato nel 1° luglio 2017, senza specificare se si può trattare di affidamento disgiunto, né se possa essere riferito ad una parte delle entrate proprie dell’ente locale. Si deve ritenere che tali elementi siano lasciati alla autonomia decisionale dell’ente.*

Pertanto, con l’abolizione di Equitalia e la sua sostituzione con il nuovo soggetto “Agenzia delle Entrate-Riscossione”, vengono meno le norme di divieto di cui al dl n. 70 del 2011 e di fatto diminuisce la portata della proroga al 30 giugno 2017, il cui effetto principale consisterà nel generalizzato obbligo di procedere ad affidamenti dei servizi di accertamento, liquidazione e riscossione (spontanea e coattiva) delle entrate tributarie o patrimoniali, secondo le norme ordinarie sugli appalti, nel caso che il Comune decida di rivolgersi a soggetti privati abilitati di cui all’articolo 53 del d.lgs. n. 446 del 1997. Si tratta peraltro di procedure che – è il caso di ricordare – sono state ampiamente adottate da numerosi Comuni in questi

anni di “regime transitorio” della riscossione locale.

ARTICOLO 2-bis.

(Interventi a tutela del pubblico denaro e generalizzazione dell’ingiunzione di pagamento ai fini dell’avvio della riscossione coattiva).

1. In deroga all’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il versamento spontaneo delle entrate tributarie dei comuni e degli altri enti locali deve essere effettuato direttamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore, o mediante il sistema dei versamenti unitari di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori. Restano comunque ferme le disposizioni di cui al comma 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al comma 688 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relative al versamento dell’imposta municipale propria (IMU) e del tributo per i servizi indivisibili (TASI). Per le entrate diverse da quelle tributarie, il versamento spontaneo deve essere effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore o attraverso gli strumenti di pagamento elettronici resi disponibili dagli enti impositori.

La norma, introdotta nel corso dell’esame parlamentare, prevede che il pagamento spontaneo delle entrate degli enti locali è effettuato sul conto corrente di tesoreria dell’ente impositore ovvero mediante F24, anche attraverso strumenti di pagamento elettronici. Restano ferme le modalità di versamento previste per l’IMU e la TASI. Per le entrate diverse da quelle tributarie il versamento è effettuato esclusivamente sul conto corrente di tesoreria o tramite strumenti di pagamento elettronici.

La nuova disposizione rappresenta il parziale accoglimento di una delle proposte dell’Anc, riguardante l’obbligo del riversamento diretto nella tesoreria comunale delle somme riscosse con l’intervento di concessionari privati, orientata a superare definitivamente una delle principali cause degli episodi di cattiva gestione – e in diversi casi di malversazione – che hanno caratterizzato il regime degli affidamenti. La rubrica riporta ulteriori argomenti trattati nella proposta originaria ma non ripresi dalla norma approvata

Articolo 4

(Disposizioni recanti misure per il recupero dell’evasione)

L’articolo 4 introduce, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, un nuovo obbligo di **comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute**, aggiuntivo rispetto a quelli già previsti dalla piattaforma per la certificazione dei crediti (che registra solo le fatture di acquisto senza distinguere se rilevanti o meno ai fini Iva).

Sembrano tenuti a tale obbligo anche gli enti locali che presentano la dichiarazione Iva (restano ovviamente esclusi solo gli enti che effettuano esclusivamente operazioni nel campo istituzionale).

1. L’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è

Il comma 1 sostituisce l’art. 21 del dl n. 78 del 2010, che disciplinava il cosiddetto “spesometro” (dal quale i Comuni erano

sostituito dal seguente:

« ART. 21. – *(Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute).*

1. In riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto effettuate, i soggetti passivi trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate, entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, i dati di tutte le fatture emesse nel trimestre di riferimento, e di quelle ricevute e registrate ai sensi dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ivi comprese le bollette doganali, nonché i dati delle relative variazioni. La comunicazione relativa al **secondo** trimestre è effettuata entro **il 16 settembre e quella** relativa all'ultimo trimestre entro **il mese di febbraio. A decorrere dal 1° gennaio 2017, sono esonerati dalla comunicazione i soggetti passivi di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, situati nelle zone montane di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.**

2. I dati, inviati in forma analitica secondo modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, comprendono almeno:

- a) i dati identificativi dei soggetti coinvolti nelle operazioni;
- b) la data ed il numero della fattura;
- c) la base imponibile;
- d) l'aliquota applicata;

*stati esentati in base a provvedimenti annuali dell'Agenzia delle Entrate) e prevede, a decorrere dal 2017, l'invio trimestrale di un nuovo "spesometro" con il quale si comunicano i **dati delle fatture emesse e ricevute e delle relative note di variazione**. L'invio telematico va effettuato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre. Il primo invio relativo al primo trimestre 2017 andrà effettuato entro il 31.5.2017; la comunicazione del secondo trimestre è effettuata entro il 16 settembre, mentre quella dell'ultimo trimestre entro il mese di febbraio.*

Sono esonerati da tale obbligo i produttori agricoli localizzati nelle aree montane che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di attività prevedono di realizzare, un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, costituito per almeno due terzi da cessioni di prodotti.

I "dati minimi" da comunicare per ciascun documento, riguardano i soggetti coinvolti (clienti e fornitori), numero e data fattura, base imponibile imposta e aliquota applicata. Eventuali ulteriori dati potranno essere richiesti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che dovrà altresì indicare le modalità con cui inviare tali comunicazioni.

<p>e) l'imposta;</p> <p>f) la tipologia dell'operazione.</p> <p>3. Per le operazioni di cui al comma 1, gli obblighi di conservazione previsti dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 17 giugno 2014 si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il sistema di interscambio di cui all'<u>articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244</u>, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate. Tempi e modalità di applicazione della presente disposizione, anche in relazione agli obblighi contenuti nell'articolo 5 del decreto 17 giugno 2014, sono stabiliti con apposito provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.». Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono altresì stabilite le modalità di conservazione degli scontrini delle giocate dei giochi pubblici autorizzati, secondo criteri di semplificazione e attenuazione degli oneri di gestione per gli operatori interessati e l'amministrazione, anche con il ricorso agli adeguati strumenti tecnologici, ferme le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.</p>	
<p>2. Dopo l'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«Art. 21-bis.-(Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche I.V.A.).</p> <p>1. I soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono, negli stessi termini e con le medesime modalità di cui all'articolo 21, una comunicazione dei dati contabili</p>	<p><i>Il comma 2 introduce gli articoli 21-bis e 21-ter al DL 78/2010.</i></p> <p><i>L'art. 21-bis prevede, sempre a decorrere dal 2017, anche l'invio telematico trimestrale dei dati contabili delle liquidazioni periodiche IVA. Le modalità e le informazioni da inviare saranno definite dall'Agenzia delle Entrate nello stesso provvedimento di cui al precedente articolo 21, comma 2.</i></p> <p><i>La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esclusi i soggetti passivi non</i></p>

riepilogativi delle liquidazioni periodiche dell'imposta effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, nonché degli articoli 73, primo comma, lettera e), e 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Restano fermi gli ordinari termini di versamento dell'imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 21, comma 2, sono stabilite le modalità e le informazioni da trasmettere con la comunicazione di cui al comma 1 **del presente articolo**.

3. La comunicazione è presentata anche nell'ipotesi di liquidazione con eccedenza a credito. Sono esonerati dalla presentazione della comunicazione i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che, nel corso dell'anno, non vengano meno le predette condizioni di esonero.

4. In caso di determinazione separata dell'imposta in presenza di più attività, i soggetti passivi presentano una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

5. L'Agenzia delle entrate mette a disposizione del contribuente, ovvero del suo intermediario, secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 634 e 635 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, **le risultanze dell'esame dei dati di cui all'articolo 21 del presente decreto e le valutazioni concernenti** la coerenza tra i dati medesimi e le comunicazioni di cui al comma 1 **del presente articolo** nonché la coerenza dei versamenti dell'imposta rispetto a quanto indicato nella comunicazione medesima. Quando dai controlli eseguiti emerge un risultato diverso rispetto a quello

obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche.

In caso di più attività, ciascuna delle quali con determinazione separata dell'imposta, occorre presentare una sola comunicazione riepilogativa per ciascun periodo.

indicato nella comunicazione, il contribuente è informato dell'esito con modalità previste con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Il contribuente può fornire i chiarimenti necessari, o segnalare eventuali dati ed elementi non considerati o valutati erroneamente, ovvero versare quanto dovuto avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Si applica l'articolo 54-*bis*, comma 2-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, indipendentemente dalle condizioni ivi previste.

ART. 21-*ter*. – (Credito d'imposta).

1. Ai soggetti in attività nel 2017, in riferimento agli obblighi di cui agli articoli 21 e 21-*bis*, **ovvero che esercitano l'opzione di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127**, è attribuito una sola volta, per il relativo adeguamento tecnologico, un credito d'imposta pari a € 100. Il credito spetta ai soggetti che, nell'anno precedente a quello in cui il costo per l'adeguamento tecnologico è stato sostenuto, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a € 50.000.

2. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è utilizzabile esclusivamente in

compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal 1° gennaio 2018, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato sostenuto il costo per l'adeguamento tecnologico e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi

L'art. 21-ter attribuisce un credito di imposta di 100 euro a favore dei soggetti, in attività nel 2017 o che trasmettono telematicamente i dati delle proprie fatture all'Agenzia delle entrate mediante il Sistema di Interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, che per adempiere alle comunicazioni previste dagli art. 21 e 21-bis necessitano di adeguare le proprie tecnologie, a condizione che nel 2016 abbiano realizzato un volume d'affari non superiore a 50mila euro. Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, può essere utilizzato solo in compensazione orizzontale e a decorrere dal 1° gennaio 2018. Deve inoltre essere indicato nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.

<p>d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo.</p> <p>3. Oltre al credito di cui al comma 1, è attribuito, per una sola volta, un ulteriore credito d'imposta di 50 euro ai soggetti di cui al comma 1 che, sussistendone i presupposti, esercitano anche l'opzione di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, entro il 31 dicembre 2017. Il credito non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, è indicato nella dichiarazione dei redditi ed utilizzato secondo le modalità stabilite nel comma 2.».</p> <p>3-bis. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 3 sono concesse nei limiti e alle condizioni del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».</p>	
<p>3. All'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:</p> <p>«2-bis. Per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, prevista dall'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si applica la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre. La sanzione è ridotta alla metà, entro il limite massimo di euro 500, se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la</p>	<p><i>Il comma 3, disciplina le sanzioni pecuniarie per l'omissione o l'errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute pari a 2 euro per ogni fattura affetta da errori, fino ad un massimo di 1.000 euro per trimestre. Tale sanzione è ridotta della metà, entro il limite massimo di 500 euro, se entro 15 giorni dalla scadenza dei termini, vengono trasmessi i dati o viene rimosso l'errore.</i></p>

<p>trasmissione corretta dei dati. Non si applica l'articolo 12 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.</p> <p><i>2-ter.</i> L'omessa, incompleta o infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche, prevista dall'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è punita con la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.000. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita ai sensi del periodo precedente, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati».</p>	<p><i>Per l'omessa, l'incompleta o l'infedele comunicazione, invece, la sanzione varia da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2mila euro. Anche in questo caso, la sanzione è ridotta della metà se la trasmissione corretta è inviata entro 15 giorni dal termine stabilito per l'invio.</i></p>
<p>4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2017. Per il primo anno di applicazione della disposizione di cui al comma 1, capoverso articolo 21, la comunicazione relativa al primo semestre è effettuata entro il 25 luglio 2017. Dal 1° gennaio 2017:</p> <p>a) la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di <i>leasing</i>, e dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, introdotta dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 5 agosto 2011, emanato ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è soppressa;</p> <p>b) limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono soppresse;</p>	<p><i>Le precedenti disposizioni decorrono dal 1° gennaio 2017. Tuttavia, per il primo anno di applicazione, la comunicazione relativa al primo semestre deve essere effettuata entro il 25 luglio 2017.</i></p> <p><i>A decorrere dal 1° gennaio 2017 vengono abrogate le comunicazioni di cui alle lettere a) e b) del comma (contratti di leasing, locazione e noleggio; acquisti intracomunitari), mentre la lettera c) stabilisce che, sempre dal 2017, la dichiarazione relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata tra il 1° febbraio e il 30 aprile. La lettera d) abroga obblighi specifici di comunicazione per operazioni relative a soggetti operanti in Paesi black list.</i></p>

<p>c) all'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «nel mese di febbraio», sono sostituite dalle seguenti: «per l'imposta sul valore aggiunto dovuta per il 2016, nel mese di febbraio, e per l'imposta sul valore aggiunto dovuta a decorrere dal 2017, tra il 1° febbraio e il 30 aprile »;</p> <p>d) all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>1) sono abrogati i commi da 1 a 3;</p> <p>2) al comma 5, le parole: « ai commi da 1 a 4 » sono sostituite dalle seguenti: « al comma 4 ».</p>	
<p>5. Le disposizioni di cui al comma 4, lettera <i>d</i>), si applicano alle comunicazioni relative al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 e successivi.</p>	
<p>6. <i>Omissis</i></p> <p>7. <i>Omissis</i></p> <p>8. <i>Omissis</i></p>	<p><i>I commi 6, 7 e 8 riguardano le operazioni con distributori automatici e la disciplina dei depositi IVA</i></p>
<p>8-bis. All'articolo 1, comma 12-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “per gli anni dal 2012 al 2017” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni dal 2012 al 2019”.</p>	<p><i>Al fine di incentivare la partecipazione dei comuni all'attività di accertamento tributario, si prevede che anche per gli anni 2018 e 2019 la quota delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento dei tributi statali riconosciuta ai comuni, è elevata al 100%.</i></p>

Articolo 6
Definizione agevolata

1. Relativamente ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 **al 2016**, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni **comprese** in tali carichi, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento integrale delle somme di cui alle lettere a) e b), dilazionato in rate sulle quali sono dovuti, **a decorrere dal 1° agosto 2017**, gli interessi nella misura di cui all'articolo 21, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973. **Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, è effettuato il pagamento, per l'importo da versare distintamente in ciascuno dei due anni, in rate di pari ammontare, nel numero massimo di tre rate nel 2017 e di due rate nel 2018:**

- a) delle somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi;
- b) di quelle maturate a favore dell'agente della riscossione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.112, a titolo di aggio sulle somme di cui alla lettera a) e di rimborso delle spese per le procedure esecutive, nonché di rimborso delle spese di notifica della cartella di pagamento.

*L'articolo 6 prevede la **definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione.***

Il comma 1, fa riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, quindi il dispositivo vale anche per le cartelle notificate nel 2017, purché riferite a ruoli consegnati entro il 31 dicembre 2016. La norma è certamente applicabile ai ruoli riconducibili ad entrate locali.

*I debitori possono estinguere il debito senza corrispondere: le **sanzioni** incluse in tali carichi, gli **interessi di mora** che scattano dall'iscrizione a ruolo (art.30, co.1, DPR n. 602/1973, determinati con DM, da ultimo pari al 4,13 % annuo), e, per i crediti di natura previdenziale, le sanzioni e le somme aggiuntive dovute sui contributi e premi.*

*Con modifica approvata in fase di conversione si è precisato che il **70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 ed il restante 30 per cento nell'anno 2018** in luogo della rateizzazione originariamente prevista in un massimo di 4 rate; sulle rate si corrispondono a decorrere dal 1° agosto 2017 gli interessi di legge. Il pagamento è effettuato in ciascuno dei due anni in rate di pari ammontare nel numero massimo di tre rate nel 2017 e due rate nel 2018:*

- a) delle **somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi** (quindi gli interessi originali e non quelli di mora);
- b) delle **somme dovute all'agente della riscossione**, ai sensi dell'articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, **a titolo di aggio** sulle somme di cui alla lettera a) e **a titolo di rimborso delle spese** per le procedure esecutive e per la notifica della cartella.

<p>2. Ai fini della definizione di cui al comma 1, il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di avvalersene, rendendo, entro il 31 marzo 2017, apposita dichiarazione, con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso agente della riscossione pubblica sul proprio sito internet nel termine massimo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto; in tale dichiarazione il debitore indica altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 1, nonché la pendenza di giudizi aventi ad oggetto i carichi cui si riferisce la dichiarazione, e assume l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi. Entro la stessa data del 31 marzo 2017 il debitore può integrare, con le predette modalità, la dichiarazione presentata anteriormente a tale data.</p> <p>3. Entro il 31 maggio 2017, l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 2 l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attenendosi ai seguenti criteri:</p> <p>a) per l'anno 2017, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;</p> <p>b) per l'anno 2018, la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di aprile e settembre;</p>	<p><i>Il comma 2 indica la procedura da adottare qualora il contribuente intenda avvalersi della definizione agevolata. In particolare, si prevede che il debitore interessato, entro il 31 marzo 2017, renda all'agente della riscossione apposita dichiarazione nella quale manifesta la volontà di voler accedere al beneficio, con le modalità ed utilizzando la modulistica che l'agente della riscossione avrà avuto cura di pubblicare sul proprio sito internet entro l'8 novembre 2016. La dichiarazione recherà la richiesta di poter fruire della dilazione, con l'indicazione del numero delle rate entro i limiti consentiti, nonché indicazione circa la eventuale pendenza di vertenze aventi ad oggetto i carichi ai quali si riferisce la definizione agevolata, con l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi.</i></p> <p><i>Il comma 3 prevede che entro il 31 maggio 2017 l'agente della riscossione dovrà comunicare ai debitori che hanno richiesto la definizione agevolata, l'ammontare complessivo delle somme dovute, l'importo delle rate e le rispettive scadenze. Fermo restando che il 70 per cento delle somme complessivamente dovute deve essere versato nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018, si fissano le scadenze delle rate: per il 2017 entro i mesi di luglio, settembre e novembre. Per il 2018, entro i mesi di aprile e settembre.</i></p> <p><i>Si deve osservare che la norma non prevede la compensazione delle spese di giudizio, né l'obbligo per l'agente della riscossione di aderire alla compensazione delle spese, che altrimenti rischiano di restare a carico del debitore rinunciatario (art. 44, co. 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, recentemente modificato dalla legge n. 156 del 2015).</i></p>
<p>3-bis. Ai fini di cui al comma 1, l'agente della riscossione fornisce ai debitori i dati necessari ad individuare i carichi definibili ai sensi dello stesso comma 1:</p>	<p><i>I nuovi commi 3-bis e 3-ter, si prevede che l'agente della riscossione fornisca ai debitori presso i propri sportelli e nell'area riservata del proprio sito internet istituzionale i dati necessari a individuare i</i></p>

<p>a) presso i propri sportelli; b) sull'area riservata del proprio sito internet istituzionale.</p> <p>3-ter. Entro il 28 febbraio 2017, l'agente della riscossione, con posta ordinaria, avvisa il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;</p>	<p><i>carichi definibili.</i></p> <p><i>Entro il 28 febbraio 2017 l'agente della riscossione, con posta ordinaria, è tenuto ad avvisare il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 per i quali, alla data del 31 dicembre 2016, gli risulta non ancora notificata la cartella di pagamento ovvero inviata l'informazione di presa in carico delle somme per la riscossione (art. 29, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del D.L. 78/2010) ovvero notificato l'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010.</i></p>
<p>4. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 1, lettere a) e b), la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione di cui al comma 2. In tal caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attività di recupero e il cui pagamento non può essere rateizzato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p><i>Il comma 4 riguarda i casi di mancato, o insufficiente, o tardivo versamento dell'unica rata, ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme. Si prevede inoltre che i versamenti effettuati siano trattenuti a titolo di acconto del dovuto e che gli stessi non determinino l'estinzione del debito residuo, in relazione al quale è disposta la ripresa dell'attività di recupero, senza possibilità di ammissione a rateizzazioni.</i></p>
<p>4-bis. Limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la preclusione alla rateizzazione di cui al comma 4, ultimo periodo, non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 1, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di accertamento di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legge 31 maggio</p>	<p><i>Con il nuovo comma 4-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, si prevede che limitatamente ai carichi non inclusi in precedenti piani di dilazione in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del dl fiscale, la preclusione della rateizzazione di cui sopra (comma 4, ultimo periodo) non opera se, alla data di presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata, erano trascorsi meno di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento ovvero dell'avviso di</i></p>

<p>2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ovvero dell'avviso di addebito di cui all'articolo 30, comma 1, dello stesso decreto legge n. 78 del 2010.»;</p>	<p><i>accertamento ovvero dell'avviso di addebito.</i></p>
<p>5. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al comma 2, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi che sono oggetto di tale dichiarazione e, fermo restando quanto previsto dal comma 8, sono altresì sospesi, per i carichi oggetto della domanda di definizione di cui al comma 1, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.</p> <p>L'agente della riscossione, relativamente ai carichi definibili ai sensi del presente articolo, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche, fatti salvi i fermi amministrativi e le ipoteche già iscritti alla data di presentazione della dichiarazione, e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo ovvero non sia stata presentata istanza di assegnazione ovvero non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati.</p> <p>6. Ai pagamenti dilazionati previsti dal presente articolo non si applicano le disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.</p>	<p><i>La nuova formulazione del comma 5, modificato nel corso dell'esame parlamentare, associa all'avvenuta presentazione della dichiarazione di voler beneficiare della definizione agevolata, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto della dichiarazione stessa. Si prevede inoltre, per i carichi oggetto della domanda di definizione agevolata, la sospensione degli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere, relativamente alle rate di tali dilazioni in scadenza in data successiva al 31 dicembre 2016.</i></p> <p><i>Il comma 6 esclude i pagamenti oggetto di rateazione dalle norme generali di concessione delle dilazioni di pagamento di cui all'art. 19 del DPR n. 602 del 1973, che riguarda la disciplina generale di dilazione dei pagamenti per i contribuenti in temporanea situazione di obiettiva difficoltà.</i></p>
<p>7. Il pagamento delle somme dovute per la definizione può essere effettuato:</p> <p>a) mediante domiciliazione sul conto corrente eventualmente indicato dal debitore nella dichiarazione resa ai sensi del comma 2;</p> <p>b) mediante bollettini precompilati, che l'agente della riscossione è tenuto ad allegare alla comunicazione di cui al comma 3, se il</p>	<p><i>Il comma 7 prevede le modalità di pagamento delle somme oggetto di agevolazione: bollettino precompilato da parte dell'agente della riscossione; domiciliazione sul conto corrente del debitore, oppure pagamento presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</i></p>

<p>debitore non ha richiesto di eseguire il versamento con le modalità previste dalla lettera a) del presente comma; c) presso gli sportelli dell'agente della riscossione.</p>	
<p>8. La facoltà di definizione prevista dal comma 1 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione, le somme dovute relativamente ai carichi indicati al comma 1 e purché, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016. In tal caso:</p> <p>a) ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi del comma 1, lettere a) e b), si tiene conto esclusiva-mente degli importi già versati a titolo di capitale e interessi compresi nei carichi affidati, nonché, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, di aggio e di rimborso delle spese per le procedure esecutive e delle spese di notifica della cartella di pagamento;</p> <p>b) restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili le somme versate, anche anteriormente alla definizione, a titolo di sanzioni comprese nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e di sanzioni e somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46;</p> <p>c) il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai carichi definibili, la re-voca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedente-mente accordata dall'agente della riscossione.</p>	<p><i>Il comma 8 permette l'accesso alla definizione agevolata anche ai debitori che hanno già pagato parzialmente le somme dovute, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'agente della riscossione ed a condizione che, rispetto ai piani rateali in essere, risultino adempiuti tutti i versamenti con scadenza dal 1° ottobre 2016 al 31 dicembre 2016.</i></p> <p><i>Si prevede inoltre che restino definitivamente acquisite e non diano titolo a rimborso le somme versate, anche anteriormente alla definizione agevolata, a titolo di sanzioni incluse nei carichi affidati, di interessi di dilazione, di interessi di mora e, per i crediti previdenziali, di sanzioni e somme aggiuntive.</i></p> <p><i>Si prevede inoltre che il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determini, limitatamente ai carichi definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione ancora in essere precedentemente accordata dall'agente della riscossione.</i></p>
<p>9. Il debitore, se per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, computati con le modalità ivi indicate, ha già integralmente</p>	<p><i>Con il comma 9 si prevede che se il debitore, per effetto dei pagamenti parziali di cui al comma 8, abbia già corrisposto il</i></p>

<p>corrisposto quanto dovuto ai sensi del comma 1, per beneficiare degli effetti della definizione deve comunque manifestare la sua volontà di aderirvi con le modalità previste dal comma 2.</p>	<p><i>dovuto ai sensi del comma 1, per poter beneficiare degli effetti della definizione agevolata dovrà comunque manifestare la sua volontà di aderirvi nelle forme previste dal comma 2.</i></p>
<p>9-bis. Sono altresì compresi nella definizione agevolata di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instaurati a seguito di istanza presentata dai debitori ai sensi del capo II, sezione prima, della legge 27 gennaio 2012, n. 3.</p>	<p><i>Con il nuovo comma 9-bis, introdotto nel corso dell'esame parlamentare, si ricomprendono nella definizione agevolata anche i carichi affidati agli agenti della riscossione che rientrano nei procedimenti instauratisi a seguito di istanza presentata dai debitori nell'ambito delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento.</i></p>
<p>9-ter. Nelle proposte di accordo o del piano del consumatore presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore.</p>	<p><i>Con il nuovo comma 9-ter, si prevede che nelle proposte di accordo o nel piano del consumatore presentate nell'ambito delle predette procedure, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni, gli interessi di mora (art. 30, c. 1, del D.P.R. 602/1973) ovvero le sanzioni e le somme aggiuntive di cui all'articolo 27, comma 1, del d.lgs. 46/1999, provvedendo al pagamento del debito, anche falcidiato, nelle modalità e nei tempi eventualmente previsti nel decreto di omologazione dell'accordo o del piano del consumatore</i></p>
<p>10. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i carichi affidati agli agenti della riscossione recanti:</p> <p>a) le risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE/Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE/Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione;</p> <p>b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015;</p> <p>c) i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</p>	<p><i>Il comma 10 prevede le esclusioni dalla definizione agevolata. In particolare, sono escluse:</i></p> <p><i>a) le risorse comunitarie di cui a diverse decisioni UE e l'IVA riscossa all'importazione;</i></p> <p><i>b) i recupero di aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 14 del regolamento CE n. 659/1999;</i></p> <p><i>c) i crediti da pronunce di condanna della Corte dei conti;</i></p> <p><i>d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</i></p> <p><i>e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai</i></p>

<p>d) le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;</p> <p>e-bis) le altre sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti dagli enti previdenziali</p>	<p><i>premi dovuti dagli enti previdenziali.</i></p> <p><i>Dall'elenco delle fattispecie escluse viene opportunamente espunto il riferimento alle sanzioni per violazioni al codice della strada, il cui trattamento è esplicitato al comma 11, fin dalla versione iniziale del dl 193.</i></p>
<p>11. Per le sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.</p>	<p><i>Il comma 11 dispone che, per le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada le disposizioni in commento trovino applicazione limitatamente agli interessi e alle maggiorazioni semestrali di cui all'art. 27 della legge n. 689/1981..</i></p>
<p>12. A seguito del pagamento delle somme di cui al comma 1, l'agente della riscossione è automaticamente scaricato dell'importo residuo. Al fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote scaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2019, l'elenco dei debitori che hanno esercitato la facoltà di definizione e dei codici tributo per i quali è stato effettuato il versamento.</p>	<p><i>Il comma 12 prevede il scarico automatico dell'agente della riscossione a seguito del pagamento delle somme definite. L'eliminazione delle posizioni creditorie corrispondenti dalle scritture contabili degli enti impositori, avviene sulla base dell'elenco trasmesso dall'agente della riscossione, anche in via telematica, entro il 30 giugno 2019.</i></p>
<p>12-bis. All'articolo 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n.190, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019.</p>	<p><i>Il nuovo comma 12-bis, modificando l'art. 1, comma 684, della L. 190/2014, prevede che le comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia Spa, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2014 e 2015, entro il 31 dicembre 2019 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2013, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2019. Viene così disposta un'ulteriore proroga del termine per la prima</i></p>

	<i>presentazione delle domande di inesigibilità che la legge di stabilità 2015 aveva posto al 31 dicembre 2017 per i ruoli consegnati nell'anno 2014 e, per quelli consegnati negli anni precedenti, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2017.</i>
13. Alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1, che sono oggetto di procedura concorsuale, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , si applica la disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267	<i>Il comma 13 riguarda infine l'applicabilità, in caso di procedura concorsuale in corso, nonché in tutte le procedure di composizione negoziale della crisi d'impresa previste dal R.D. 267/1942, della disciplina dei crediti prededucibili di cui agli articoli 111 e 111-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 alle somme occorrenti per aderire alla definizione di cui al comma 1. Questo dispositivo sembra comportare che le somme corrisposte per l'adesione alla definizione agevolata, indipendentemente dal fatto che il credito sia stato ammesso al passivo in privilegio o in chirografo, si intendono corrisposte in prededuzione. La disposizione desta qualche perplessità perché il pagamento integrale dei crediti privilegiati (ma anche chirografari) iscritti a ruolo in deroga allo stato di graduazione del passivo approvato con decreto del tribunale può ledere i diritti acquisiti dagli altri creditori</i>
13-bis. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo carico a ruolo o affidato.	<i>Il comma aggiunto esplicita la facoltà di accedere alla definizione agevolata con riferimento a singole voci di debito dei carichi affidati all'agente della riscossione.</i>
Articolo 6-bis. (Rappresentanza e assistenza dei contribuenti)	
1. All'articolo 63, secondo comma, terzo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo le parole: «decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545» sono inserite le seguenti: «, o ai professionisti di cui alla norma UNI 11511 certificati e qualificati ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4».	<i>L'articolo 6-bis, aggiunto nel corso dell'esame in prima lettura, consente attraverso una modifica dell'articolo 63 del DPR n. 600 del 1973, anche ai tributaristi o consulenti tributari (di cui alla norma UNI 11511), certificati e qualificati ai sensi della legge sulle professioni non organizzate (legge 14 gennaio 2013, n. 4), di svolgere la rappresentanza e fornire assistenza ai contribuenti innanzi agli uffici dell'Amministrazione finanziaria.</i>

ARTICOLO 6-ter

(Definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali).

1. Con riferimento alle entrate, anche tributarie, delle regioni, delle province, delle città metropolitane e dei comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, notificati, negli anni dal 2000 al 2016, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i medesimi enti territoriali possono stabilire, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse, l'esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Gli enti territoriali, entro trenta giorni, danno notizia dell'adozione dell'atto di cui al primo periodo mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale.

La norma, introdotta in sede di esame parlamentare, rappresenta l'accoglimento della proposta dell'Anci volta a ristabilire uniformità di trattamento tra i contribuenti nei confronti dei quali sia stata attivata la riscossione coattiva mediante ruolo (prerogativa del riscossore nazionale) e quelli per i quali sia stata utilizzata la procedura dell'ingiunzione di pagamento. Nella versione iniziale del provvedimento infatti, la definizione agevolata dei carichi poteva essere richiesta solo per i "carichi inclusi in ruoli".

Sono infatti numerosi i Comuni che non utilizzano il riscossore nazionale per la riscossione coattiva dei crediti e svolgono la riscossione coattiva direttamente, attraverso proprie società in house o soggetti privati abilitati, tramite ingiunzione di pagamento. In particolare, il nuovo articolo 6-ter estende la possibilità di introdurre la definizione agevolata dei carichi anche alle entrate regionali, delle province, delle città metropolitane e dei Comuni non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale emanati dagli enti stessi o dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del d.lgs 446/1997, notificati negli anni 2000-2016.

La disposizione si limita all'esclusione delle sanzioni (non contemplando gli interessi) e demanda ai relativi enti la disciplina di attuazione. Gli enti territoriali devono darne notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, ed entro trenta giorni dalla delibera devono darne comunicazione sui propri siti istituzionali.

<p>2. Con il provvedimento di cui al comma 1 gli enti territoriali stabiliscono anche: a) il numero di rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2018; b) le modalità con cui il debitore manifesta la sua volontà di avvalersi della definizione agevolata; c) i termini per la presentazione dell'istanza in cui il debitore indica il numero di rate con il quale intende effettuare il pagamento, nonché la pendenza di giudizi aventi a oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi giudizi; d) il termine entro il quale l'ente territoriale o il concessionario della riscossione trasmette ai debitori la comunicazione nella quale sono indicati l'ammontare complessivo delle somme dovute per la definizione agevolata, quello delle singole rate e la scadenza delle stesse.</p>	<p><i>Con la delibera di definizione agevolata, che deve essere prerogativa del Consiglio, gli enti possono stabilire:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>il numero di rate e la scadenza delle stesse con il solo limite ultimo del 30 settembre 2018;</i> - <i>le modalità di adesione del debitore alla definizione agevolata;</i> - <i>i termini di presentazione dell'istanza da parte del debitore;</i> - <i>il termine con cui l'ente o il concessionario deve trasmettere ai debitori la comunicazione con l'ammontare delle somme dovute, quello delle rate e la relativa scadenza.</i>
<p>3. A seguito della presentazione dell'istanza, sono sospesi i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto di tale istanza.</p>	<p><i>Il comma 3 sospende i termini di prescrizione e decadenza per il recupero delle somme per cui il debitore chiede la definizione agevolata.</i></p>
<p>4. In caso di mancato, insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una delle rate in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e di decadenza per il recupero delle somme oggetto dell'istanza. In tale caso, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.</p>	<p><i>Il comma 4 disciplina i casi di mancato, insufficiente o tardivo versamento delle somme oggetto di richiesta di definizione agevolata.</i></p>
<p>5. Si applicano i commi 10 e 11 dell'articolo 6.</p> <p>6. Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione delle disposizioni del presente articolo avviene in conformità e compatibilmente con le forme e con le condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.</p>	<p><i>Il comma 5 richiama i commi 10 e 11 dell'articolo 6 che riguardano le esclusioni di alcuni debiti dalla definizione agevolata e le sanzioni amministrative del Codice della strada per le quali trova applicazione solo l'esclusione degli interessi e delle maggiorazioni semestrali.</i></p> <p><i>Per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'attuazione della presente disposizione avviene</i></p>

	<i>in conformità e compatibilmente con le forme e condizioni di speciale autonomia previste dai rispettivi statuti.</i>
--	---

Art. 12 – Misure urgenti a favore dei comuni in materia di accoglienza.

Il comma 1 prevede che, al fine di garantire la permanenza dei richiedenti protezione internazionale nei centri di accoglienza, le risorse destinate all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza per stranieri irregolari, iscritte nel capitolo 2351 dello stato di previsione del Ministero dell'interno, siano incrementate di 600 milioni di euro nell'anno 2016.

Il comma 2 autorizza la spesa 100 milioni di euro per l'anno 2016 quale concorso dello Stato agli oneri che sostengono i comuni che ospitano immigrati richiedenti protezione internazionale. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito Fondo le cui modalità di riparto sono definite con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse spettanti a ciascun comune sono stabilite nel limite massimo di 500 euro per ciascun richiedente protezione ospitato, e comunque nei limiti della disponibilità del Fondo.

È stato aggiunto il **comma 2-bis** il quale, integrando la disciplina dei c.d. patti di solidarietà fra enti territoriali, inserisce i comuni che accolgono richiedenti protezione internazionale tra quelli beneficiari in via prioritaria degli spazi finanziari ceduti dalla regione in favore degli enti locali del proprio territorio. L'acquisizione di spazi finanziari, si ricorda, consente agli enti locali di peggiorare il proprio saldo finanziario di riferimento, richiesto dalla nuova regola del pareggio di bilancio, per permettere, esclusivamente, un aumento degli impegni di spesa in conto capitale. Ai fini dell'equilibrio finanziario complessivo a livello regionale, gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati o dalla Regione o dai restanti enti locali, attraverso un miglioramento dei loro saldi obiettivo. A tal fine è modificato il comma 729 della legge n. 208/2015.